

**D.L. 24/02/2003, n. 28**

**Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.**

**Publicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2003, n. 45 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 aprile 2003, n. 88 (Gazz. Uff. 24 aprile 2003, n. 95), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.**

Epigrafe

Premessa

01.

1.

1-bis.

1-ter.

1-quater.

1-quinquies.

1-sexies.

1-septies.

1-octies.

2.

**D.L. 24 febbraio 2003, n. 28 (1)**

**Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.**

---

(1) Publicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2003, n. 45 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 aprile 2003, n. 88 (Gazz. Uff. 24 aprile 2003, n. 95), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare la recrudescenza di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto-legge:

**01. 1. ... (2).**

---

(2) Il presente articolo, premesso dalla legge di conversione 24 aprile 2003, n. 88, aggiunge l'art. 6-ter alla L. 13 dicembre 1989, n. 401.

**1. 1. ... (3).**

2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.

---

(3) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2003, n. 88, sostituisce, con i commi 1- *bis*, 1- *ter* e 1- *quater*, gli originari commi 1- *bis* e 1- *ter* all'art. 8, L. 13 dicembre 1989, n. 401.

**1-bis.** 1. Le disposizioni di cui ai commi 1- *ter* e 1- *quater* dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2010 (4).

---

(4) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 2003, n. 88 e poi così modificato dall'art. 6, D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e dall'art. 4, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come modificato dalla relativa legge di conversione.

**1-ter.** 1. ... (5).

---

(5) Il presente articolo, aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 2003, n. 88, aggiunge l'art. 7- *bis* alla L. 13 dicembre 1989, n. 401.

**1-quater.** 1. I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono numerati (6).

2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attraverso varchi dotati di *metal detector*, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.

3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze (7).

4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5-*bis* e 5-*ter* sono attuate dalle società utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i proprietari degli stessi (8).

5- *bis*. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrono particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta (9).

5- *ter*. Le disposizioni di cui al comma 5-*bis* si applicano anche per l'adeguamento degli impianti necessario alla loro riqualificazione, nonché alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ferme restando le competenze della Commissione tecnica di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (10).

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 (11).

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1° agosto 2004 (12).

7- *bis*. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. E, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-*quinquies* (13).

---

(6) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 11- *quater*, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 11- *quater*. Le modalità per l'emissione, la distribuzione e la vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio, sono state stabilite con D.M. 6 giugno 2005.

(7) Le modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio, sono state stabilite con D.M. 6 giugno 2005.

(8) Comma così modificato dall'art. 4, comma 3, lett. a), n. 1), D.L. 22 agosto 2014, n. 119.

(9) Comma aggiunto dall'art. 10, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(10) Comma inserito dall'art. 4, comma 3, lett. a), n. 2), D.L. 22 agosto 2014, n. 119.

(11) Le modalità per l'emissione, la distribuzione e la vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio, sono state stabilite con D.M. 6 giugno 2005. Le modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio, sono state stabilite con D.M. 6 giugno 2005.

(12) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 2003, n. 88.

(13) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come rettificato con Comunicato 9 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2007, n. 33) e modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dallo stesso articolo 1 e dall'art. 11- *ter* del medesimo decreto.

**1-quinquies.** 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1-*quater* sono altresì revocate le concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi, che comunque non possono essere utilizzati per ospitare incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio.

5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 dell'articolo 1-*quater* in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto o il settore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro.

6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree di impianti sportivi di cui al comma 1 dell'articolo 1-*quater* non accessibili al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

7. Chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo di cui al comma 1 dell'articolo 1-*quater* privo del titolo di accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, che si applicano a decorrere dal 1° agosto 2004 (14).

---

(14) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 2003, n. 88.

**1-sexies.** 1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso alle manifestazioni sportive è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per

la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (15).

1- *bis*. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (16).

2. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 1.

3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto (17).

---

(15) Comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.

(16) Comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. b), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77.

(17) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

**1-septies.** 1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1- *octies*.

2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1- *quinquies*, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni (18).

3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.

4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto (19).

---

(18) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dall'art. 4, comma 3, lett. b), D.L. 22 agosto 2014, n. 119.

(19) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

**1-octies.** 1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, presso il Ministero dell'interno è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;

b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime;

c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;

d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali;

e) definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;

f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive Leghe (20).

3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla prevenzione e al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese (21).

---

(20) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1° dicembre 2005.

(21) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

**2. 1.** Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.